

Nota informativa FIGISC/ANISA CONFCOMMERCIO - Piazza G.G. Belli, 2 Roma

Presidenti Nazionali: LUCA SQUERI – STEFANO CANTARELLI

Segretario Nazionale: Fabrizio PARROTTA – Segreteria: Catia Cenciarelli

Ufficio Studi & Comunicazione: Giorgio Moretti

Telefono: 06 5866351 / 06 5866417 - Fax 06 58331724

e-mail Figisc: figisc@confcommercio.it e-mail Anisa: anisa@confcommercio.it

www.figisc.it

pagine 2

TAMOIL ADDEBITA IMPROPRIE "PENALI" AI GESTORI AUTOSTRADALI (CHE LE RISPEDISCONO AL MITTENTE)

"Ci risiamo con il tentativo di rovesciare sul Gestore oneri ed impegni che legano esclusivamente le Parti contraenti e che alle Gestioni non sono mai state esplicitate, né possono in alcun modo essere di loro competenza" Così commenta **Stefano CANTARELLI**, Presidente Nazionale ANISA Confcommercio quanto sta accadendo presso la rete autostradale ASPI.

"Questa volta si tratta di TAMOIL Italia che ha inviato ai Gestori delle aree di servizio di Autostrade per l'Italia una serie di riaddebiti di non ben definite e generiche 'penali' elevate all'Azienda dal Concessionario, riaddebiti che rispediamo tout court al mittente".



Stefano Cantarelli, Presidente ANISA

L'iniziativa TAMOIL ha determinato, infatti, una netta reazione delle Organizzazioni di Categoria che, con una comunicazione unitaria indirizzata ai vertici dell'Azienda e ad Autostrade per l'Italia, sottolineano che *"tali fatturazioni sono palesemente una diretta conseguenza di quel sistema di impegni, oneri ed obbligazioni che Tamoil Italia S.p.A. ha assunto su di sé con la propria adesione alle relative Convenzioni di servizio. Convenzioni che, con ogni evidenza, impegnano reciprocamente Tamoil Italia S.p.A. ed Autostrade per l'Italia S.p.A., ma il cui contenuto è sempre rimasto e rimane del tutto oscuro alle gestioni, malgrado si pretenda di legare ad esse e ad un loro ipotetico non rispetto - che, comunque, respingiamo - il riaddebito di penali."*

L'iniziativa delle sigle associative, ribadendo i contenuti della diffida stragiudiziale già notificata a TAMOIL Italia S.p.A. in data 22 ottobre 2003 e nelle successive comunicazioni del 29.10.03, del 15.1.04 e del 11.11.04, in materia di oneri discendenti l'esercizio delle attività svolte presso le aree di servizio poste lungo la viabilità autostradale, segnala che l'impegno assunto dall'Azienda nei confronti della società concessionaria non può essere trasferito sul Gestore, tenuto conto che le motivazioni con le quali sono stati emessi gli addebiti appaiono essere una indebita invasione nell'autonoma attività commerciale ed imprenditoriale delle gestioni stesse, in contrasto con le previsioni di legge vigenti e, in particolare, con la Legge 287/90, istitutiva dell'Autorità di vigilanza sulla concorrenza ed il mercato.

Tutto ciò premesso, ANISA, FEGICA e FAIB Autostrade contestano la legittimità e respingono, in nome e per conto dei Gestori associati, gli addebiti, diffidando formalmente TAMOIL a dar loro seguito e pretenderne il pagamento.



**LE CONTESTAZIONI DI
ENI SUI PREZZI IN
AUTOSTRADA SONO
IMMOTIVATE:
ACCORDI RISPETTATI**

ENI R&M sta formalizzando presso alcune aree di servizio autostradali delle contestazioni per violazione dell'accordo del 27 luglio 2005 derivante da una presunta inosservanza della clausola sul "prezzo massimo".

Le contestazioni in oggetto prendono in esame il periodo corrispondente alla serie di reiterate e concentrate diminuzioni dei prezzi di riferimento per la vendita al pubblico dei carburanti, attuate dall'Azienda del cane a sei zampe.

Nel giro di due settimane (dal 17 luglio al 2 agosto) tali prezzi sono stati oggetto di modificazione con sei distinti interventi – nel dettaglio, nei giorni 17, 21, 24, 26 e 30 luglio, nonché 2 agosto –, con una diminuzione complessiva di base di 0,074 euro/litro per la benzina e di 0,079 euro/litro per il gasolio.

Una tempestiva comunicazione unitaria di ANISA, FEGICA e FAIB Autostrade, che rintuzza l'iniziativa di ENI, rileva che *"appare, perciò, più che probabile che le rilevazioni, casualmente avvenute in un periodo tanto straordinario, possano aver registrato prezzi praticati dal Gestore che risentivano ancora della facoltà del medesimo di esaurire quantità di prodotti presenti in cisterna al momento della variazione del prezzo raccomandato, ma acquistati a condizioni di cessione precedenti"*.

"Il prezzo raccomandato e conseguentemente il prezzo massimo" infatti, specifica la nota sindacale *"non possono che variare in funzione dell'esaurimento delle quantità di prodotto acquisite ad un prezzo di cessione precedente"*.



Gli accordi, dunque – conclude la nota inviata all'Azienda dalle Organizzazioni di Categoria –, sono stati pienamente rispettati e che *"non si determini nessuna violazione nel caso in cui il superamento del prezzo massimo sia connesso a variazioni di imposte e/o tasse ovvero sia conseguenza di diminuzioni del prezzo di cessione fino ad esaurimento delle giacenze"*, è un concetto al quale, nel caso specifico, ci si può assolutamente ed inequivocabilmente richiamare, proprio perchè che la stessa ENI R&M ha aderito a tale concetto con la sottoscrizione di un Accordo, peraltro regolarmente convalidato dall'Antitrust ed ancora pienamente in vigore.